

Agrigento, 22/10/2025

Ai Comuni di:
Agrigento, Burgio, Calamonaci,
Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Porto
Empedocle, Realmonte, Ribera,
Siculiana e Villafranca Sicula

Agli Uffici Provinciali Territorio di
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,
Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

e p.c.

Ai Restanti Comuni della Provincia
di Agrigento

Agli Ordini e Collegi Professionali della
Provincia di Agrigento

Alla Direzione Regionale Sicilia
Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e
di Pubblicità Immobiliare

***OGGETTO: Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio on line dei manifesti
relativi alle "verificazioni quinquennali gratuite Artt. 118 e 119 del Regolamento
8 dicembre 1938 n. 2153"***

Nel corso dell'anno 2026, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale – Territorio di Agrigento effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli nei comuni in indirizzo.

Infatti, il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritto sulle particelle censite al Catasto Terreni di richiedere la variazione del reddito

dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2026, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale - Territorio dell' Agenzia delle Entrate, utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito [http:// www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: *Cosa devi fare – aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali*.

La denuncia di variazione colturale può essere prodotta anche con la procedura informatica gratuita DO.C.TE., anch'essa disponibile sullo stesso sito.

Tanto premesso si invia il manifesto informativo ed il manifesto relativo agli esiti delle variazioni accertate, per la necessaria pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al predetto termine del 31 gennaio 2026.

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata di pubblicazione.

Si coglie l'occasione per inoltrare la presente comunicazione, per opportuna conoscenza e adeguata pubblicità, anche ai comuni della Provincia non interessate dalla verifica quinquennale, nonché alle categorie professionali operanti in ambito catastale.

Agli Uffici Provinciali – Territorio si richiede inoltre di esporre il manifesto in oggetto presso le proprie sedi, al fine di garantirne la massima visibilità e pubblica evidenza.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il funzionario referente della Direzione Provinciale di Agrigento: Arch. Giuseppe Casuccio

Email: giuseppe.casuccio@agenziaentrate.it

Tel.: 0922/555565

Distinti saluti

Il Direttore UP-T
Fabio Montalbano^(*)
documento firmato digitalmente

^(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n. AOO.4286 del 17/10/2025

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI Agrigento, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Siculiana e Villafranca Sicula

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2026 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 2026 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento, sita in Via G. Mazzini, 253.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Artt. Da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992) alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere all'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento indicato in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (artt. 10-quater e 10-quinquies della l. 212/2000).

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi all'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Istanza rettifica dati catastali" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata dello stesso sito, oppure tramite il servizio "Contact Center" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cittadini > Fabbricati e terreni >

Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Correzione dati catastali.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento e notificato all'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento: dp.agrigento@pcc.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso;

- le generalità di chi presenta il ricorso;

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;

- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;

- la residenza o la sede legale;

- l'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;

- gli estremi dell'atto impugnato;

- l'oggetto e i motivi del ricorso;

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);

- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato;

- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);

- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e la prova del versamento del contributo unificato.

Utilizzando per il versamento del contributo unificato il Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni PagoPA non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Le informazioni sul pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.giustiziatributaria.gov.it nella sezione "CUT - Calcolo e modalità di versamento".

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Agrigento situato in via Mazzini n. 253, secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0922/555565.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Ing. Fabio Montalbano (art. 5, Legge n. 241/1990).

Agrigento li 22/10/2025

Il Direttore UP-T
Fabio Montalbano(*)

Documento firmato da: FABIO MONTALBANO In data: 22/10/2025 documento firmato digitalmente

(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n. AOO.4286 del 17/10/2025

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2026, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Siculiana e Villafranca Sicula.

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2026, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbricati e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del denunciante, o il domicilio eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune;
- il Comune dove si trovano i beni da verificare;
- la causa e il tipo di cambiamenti;
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta. L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n. 679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.

Si fa presente che, nel caso si dichiarino correttamente l'uso del suolo sulle particelle catastali a un Organismo riconosciuto ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, dal 1° gennaio 2007 non è necessaria la denuncia di variazione culturale all'Ufficio Provinciale - Territorio (legge 24 novembre 2006, n. 286). Tali dichiarazioni rilevate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono annualmente utilizzate per l'aggiornamento della banca dati del Catasto terreni. Nelle pagine dedicate alle "Variazioni culturali" del sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile reperire ulteriori notizie.

Infine si ricorda che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n. 201/2011).

Il responsabile del procedimento è l'ing. Fabio Montalbano (art. 5, Legge n. 241/1990)

Agrigento, 22/10/2025

IL DIRETTORE UP-T

Fabio Montalbano(*)

firmato digitalmente

(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n. AOO.4286 del 17/10/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1. (omissis).....
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. (omissis)

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle censite in catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. (omissis)

Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 1 - Scatti transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

1. Al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' così sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28".

(omissis)